



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2161

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Servizio di pronta accoglienza di minori: approvazione del bando ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento). (Euro 1.947.500,00).

Il giorno **10 Dicembre 2021** ad ore **07:42** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell’anno 2021”, sono stati individuati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla l.p. 13/2007 e disciplinati in dettaglio dalle “Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

L’attuale Centro di pronta accoglienza (come denominato dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali del 2002, non più vigente), ora “**Servizio di pronta accoglienza**” di minori (come denominato nella scheda 1.4 del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, di seguito Catalogo), costituisce uno dei servizi socio-assistenziali di competenza provinciale, per il quale è stato indicato, nella citata deliberazione n. 359/2021 lo strumento del contributo.

Dall’analisi del contesto e delle caratteristiche del servizio, svolta secondo quanto indicato nelle “Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali”, contenute nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 174/2020, il cui esito è riportato nell’**Allegato 1** alla presente deliberazione, è emerso, infatti, che lo strumento di affidamento/finanziamento più idoneo al Servizio di pronta accoglienza è costituito dall’art. 36 bis della l.p. 13/2007, che prevede la possibilità per la Provincia o per gli enti locali competenti di concedere, al soggetto selezionato secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di un servizio o un intervento in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Come previsto dal medesimo articolo, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato: a tale proposito si ritiene che il Servizio di pronta accoglienza sia da qualificarsi come servizio di natura non economica per le motivazioni indicate nell’**Allegato 2** alla presente deliberazione, contenente uno specifico approfondimento predisposto con il supporto della Fondazione Franco Demarchi e degli esperti dell’Università di Trento dalla stessa individuati nell’ambito del Progetto di accompagnamento all’implementazione del sistema di affidamento dei servizi sociali, di cui al punto 5.1.8 dell’Accordo di programma triennale 2020-2022 (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2177 del 20 dicembre 2019 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2267 del 22 dicembre 2020).

Il comma 1 dell’art. 36 bis prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e gli interventi in materia di assistenza e inclusione di gruppi vulnerabili cui è applicabile la medesima norma. L’Allegato E alla citata deliberazione n. 174/2020 (recante “Linee guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali”), al paragrafo 1 (pag. 9), dà attuazione al suddetto comma 1 prevedendo che per “*servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili*” siano da intendersi “*tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della l.p. 13/2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all’art. 33*”. Il Servizio di pronta accoglienza di minori rientra tra gli interventi del Capo V della l.p. 13/2007 e in particolare tra quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, di cui all’art. 34, comma 2, lett. b).

In merito all’utilizzabilità e alla fondatezza giuridica dello strumento del contributo quale forma di affidamento/finanziamento di servizi sociali, si rinvia a quanto ampiamente illustrato nelle

premesse sia del citato Allegato E alle Linee Guida sia della deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021, riguardante il finanziamento di altri servizi socio-assistenziali di competenza provinciale.

Per quanto sopra esposto, si propone di confermare, quale modalità di affidamento e finanziamento del Servizio di pronta accoglienza di minori, lo strumento del contributo, con particolare riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007 e di individuare, quale modalità di scelta del relativo destinatario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Si propone di conseguenza di approvare l'**Allegato 3** al presente provvedimento, avente ad oggetto il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13".

Il bando individua i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti (esplosi in un allegato al bando: **Allegato 3.1**) e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul procedimento.

Quale ulteriore allegato al bando (**Allegato 3.2**) si propone di approvare uno schema provvisorio di convenzione, da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: gli obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento del Servizio - quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso -, gli impegni della Provincia, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, a partire dal 2025 e in caso di eventi straordinari o imprevisti, tramite una coprogettazione con il soggetto gestore. Altri contenuti potranno essere individuati dalla dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto selezionato, in sede di partecipazione alla procedura.

La maggiorazione del contributo eventualmente derivante dalla coprogettazione non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Tra gli obblighi a carico dell'assegnatario del contributo figura l'applicazione, per analogia, nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di una successione nella gestione, della clausola sociale disciplinata dall'art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" è previsto che "*in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016*". Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze maturate dagli operatori nella gestione della particolare tipologia di servizio di accoglienza ed emergenza a supporto dei minori.

La prestazione professionale richiesta è esercitata infatti in un contesto di alta variabilità e fluidità, che richiede autorevolezza e padronanza nella relazione di aiuto, le quali possono essere favorevolmente supportate dall'esperienza maturata.

Il contributo è riferito ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1 aprile 2022 e termina il 31 dicembre 2026, per un massimo di spesa complessiva prevista di euro 1.947.500,00=, che potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio.

L'ammontare del contributo, sia per quanto riguarda le spese direttamente imputabili al servizio, sia per una quota fissa per spese generali e per l'immobile, è determinato tenuto conto dei limiti previsti all'art. 13 del Bando e dei criteri fissati dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 911 di data 28 maggio 2021. Per quanto riguarda in particolare le spese generali, nel calcolo della stima, si è tenuto conto della percentuale media di incidenza di dette spese per le organizzazioni che si occupano della gestione di servizi socio-assistenziali.

Ai fini della verifica della congruità dell'importo complessivo del contributo così determinato, la somma dei valori risultanti è stata comparata con quelli riferiti alle medesime voci di spesa, esposti nei rendiconti presentati negli ultimi anni dall'attuale gestore del servizio. Il risultato ottenuto è in linea con l'andamento storico di tali spese.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione, nonché la stipula della stessa. Si propone altresì di demandare alla medesima dirigente la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con il soggetto selezionato.

Si propone, infine, di autorizzare l'avvio dell'attività, al fine di garantire la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e negli Allegati 1 e 2 costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, quale strumento per finanziare il Servizio di pronta accoglienza di minori, il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007;
2. di individuare, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
3. di approvare, conseguentemente, il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13" contenuto nell'Allegato 3, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti contenuti nell'Allegato 3.1 al bando, lo schema provvisorio di "Convenzione per la gestione del Servizio di pronta accoglienza di minori" contenuto nell'Allegato 3.2 al bando, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la gestione del servizio di cui al precedente punto 3, è pari ad Euro 1.947.500,00= ed è riferito ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1 aprile 2022 e termina il 31 dicembre 2026. Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio;
5. di prenotare la spesa di Euro 1.947.500,00=, prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
 - Euro 261.375,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2022;
 - Euro 394.625,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2023;
 - Euro 410.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 410.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 410.000,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2026;
 - Euro 61.500,00= sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2027;
6. di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione;
7. di demandare alla dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali la stipula della Convenzione con il soggetto selezionato, con i contenuti sintetizzati in premessa, e la sottoscrizione con lo stesso dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679;
8. di autorizzare l'avvio dell'attività, al fine di garantire la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione;
9. di disporre la pubblicazione del bando di cui al precedente punto 3 sul sito web:
<https://trentinosociale.provincia.tn.it/>

Adunanza chiusa ad ore 08:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

004 Allegato 3.1

005 Allegato 3.2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento

SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Stralci del Catalogo dei servizi socio-assistenziali (deliberazione Giunta provinciale n. 173/2020), scheda n. 1.4:

DESCRIZIONE

Servizio residenziale rivolto a minori appartenenti a nuclei familiari fragili, non in grado di rispondere ai bisogni di crescita del minore, che necessitano di un collocamento urgente in contesto esterno alla famiglia. Il Servizio ha la funzione di tutela e protezione del minore, affronta la fase di emergenza e garantisce la risposta ai bisogni primari. Nell'ambito dell'accoglienza si effettua una prima osservazione del minore e una valutazione delle problematiche che hanno portato all'intervento di emergenza; si predispone quindi un Piano educativo individualizzato (P.E.I.) nel breve periodo e si individuano le risposte più adeguate da attivare, in vista del rientro in famiglia o dell'accesso ad altri servizi. L'inserimento può avvenire in seguito a provvedimenti della Magistratura, accompagnamento da parte delle Forze dell'ordine, invio della Pubblica Autorità (art. 403 c.c.), su invio del servizio sociale o dei servizi specialistici sanitari. Durante il periodo di inserimento, in attesa di soluzioni più adeguate, è assicurato l'avvio di interventi individualizzati e l'attivazione della rete dei soggetti formali e informali coinvolti per la condivisione del Piano educativo individualizzato (P.E.I.).

La durata dell'accoglienza non supera di norma i 3 mesi.

Il servizio è aperto 7/7giorni - h24.

DESTINATARI

Minori di età compresa, di norma, tra gli 11 e i 17 anni, in stato di pregiudizio e abbandono o comunque in situazione di emergenza per cause diverse.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Negli ultimi 4 anni, il numero di utenti annui è stato pari a 32/38 minori e, in media, la struttura è occupata da 5/6 utenti.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Il servizio non è caratterizzato da una domanda massiccia e costante, facilmente programmabile (come può avvenire ad esempio nell'ambito della disabilità o degli anziani), ma da una domanda sporadica che dipende da circostanze particolari e aleatorie, poco prevedibili.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

Il servizio garantisce una risposta necessaria e immediata a tutela e presidio della sicurezza del minore da una possibile condizione di pregiudizio.

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

MIX PROFESSIONALE E VOLONTARIATO con FUNZIONI DISTINTIVE

Motivazione risposta

Nel servizio deve essere sempre garantita la presenza di figure professionali in grado di gestire gli utenti e le loro problematiche complesse.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Il servizio, per la sua temporaneità e considerato lo stretto legame con la Magistratura e le Forze dell'ordine, costituisce un unicum su tutta la provincia, non legato ad un particolare territorio e con una concentrazione del bisogno principalmente sui centri urbani.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Motivazione risposta

Attualmente trattasi di appartamenti contigui in disponibilità del soggetto gestore. L'ente affidante non dispone di immobili da destinare a tale servizio.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

Considerata la temporaneità del ricovero, il servizio si basa soprattutto sul progetto individuale, pur con un'attenzione al contesto comunitario.

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

Motivazione risposta

Considerata la tipologia del servizio e la temporaneità del ricovero, il servizio prevede la gestione prevalente da parte di un unico soggetto. Esso si basa soprattutto sul progetto individuale, anche se costituisce in ogni caso un'attività fondamentale la costruzione di reti con altri stakeholders, per la predisposizione del progetto a lungo termine all'uscita dal servizio di pronta accoglienza.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

No

Motivazione risposta

L'accesso al servizio è stabilito per ordine dalla Magistratura, tranne in casi particolari in cui viene stabilito consensualmente con la famiglia (invio dai Servizi sanitari). Essendo i destinatari minori prevale inoltre la funzione pubblica di tutela e protezione.

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

Il servizio deve essere assicurato h24 e si svolge in un'unica sede. Possono solo variare i giorni di permanenza.

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

ALTA

Motivazione risposta

Ogni minore è seguito personalmente: a seguito dell'inserimento viene effettuata una prima osservazione del minore e una valutazione delle problematiche che hanno portato all'intervento di emergenza; si predispongono quindi un Piano educativo individualizzato (P.E.I.) nel breve periodo e si individuano le risposte più adeguate da attivare, in vista del rientro in famiglia o dell'accesso ad altri servizi.

12 - Livello di ricettività

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

v. punto 2. Ricettività fortemente influenzata dalla domanda e dal bisogno che hanno carattere variabile.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

Nella sua attività decennale, il servizio, per come è attualmente strutturato, assicura adeguatamente le funzioni essenziali di cura e protezione dei minori accolti in situazioni di emergenza, con una continua attenzione al miglioramento e all'adattamento a situazioni sempre più complesse.

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

RILEVANTE E NECESSARIO

Motivazione risposta

La collaborazione con il servizio sociale territorialmente competente è elemento essenziale nello svolgimento del

servizio, in quanto si tratta di minori presi in carico dallo stesso. Significative risultano anche le azioni volte a favorire l'inserimento del minore nel contesto territoriale e nella rete dei servizi.

15 - Presenza competitor

sì

Motivazione risposta

Potenzialmente potrebbero esserci diversi soggetti interessati, considerando che gli iscritti nel registro dei soggetti accreditati ad operare in ambito socio assistenziale per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/residenziale sono attualmente 15.

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

L'oggetto del servizio e le modalità di gestione risultano chiare. L'erogazione del servizio si caratterizza in ogni caso con una continua variabilità e la sempre maggiore complessità delle situazioni di bisogno cui risponde il servizio, che rendono difficile una sua standardizzazione.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

- 1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO:** in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;
- 2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro:** in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

ELEVATO

Motivazione risposta

v. punto. 13

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

ELEVATO/ESCLUSIVO

Motivazione risposta

Gli obblighi di servizio vengono stabiliti dall'ente pubblico. Il soggetto gestore non può peraltro rappresentare un mero esecutore, ma gli è garantita la discrezionalità necessaria nel seguire i singoli utenti e nel predisporre il relativo p.e.i., in un clima di massima collaborazione e fiducia, nel perseguimento dell'esclusivo interesse del minore.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

Motivazione risposta

Servizio non differibile.

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - ALTO

Motivazione risposta

La collaborazione con il minore e con la sua famiglia (ove possibile) è essenziale per l'efficacia del progetto che deve essere condiviso.

21 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

v. punto 11. Il progetto si esprime attraverso progetti individualizzati.

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

La flessibilità, la modulabilità e la necessità di attivazione urgente sono caratteristiche essenziali e strutturali del servizio. Anche i dati storici relativi al servizio evidenziano un'alta variabilità degli inserimenti e dei tassi di occupazione, difficilmente prevedibili.

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE TOTALE DEL PROGETTO

Motivazione risposta

L'ente pubblico deve garantire i livelli essenziali di tutela, accollandosi i relativi costi.

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Pur essendo elevato il livello di governo dell'ente pubblico, a garanzia dei livelli essenziali di tutela dei minori, il soggetto gestore non può costituire un mero esecutore ma deve possedere la discrezionalità e flessibilità necessaria nell'esercizio delle funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni di ogni singolo minore, di predisposizione del

progetto individualizzato, assicurando la massima collaborazione con il servizio sociale di riferimento, nel perseguimento dell'esclusivo interesse del minore.

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	6	3	8	5	4

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

Gli strumenti di affidamento/finanziamento che hanno conseguito i punteggi più alti sono quindi il sistema dell'accreditamento libero (attraverso il finanziamento delle prestazioni individuali con rette o voucher), con 8 punti, e il contributo, con 6 punti.

Si ritiene peraltro che lo strumento dell'accreditamento libero non costituisca lo strumento più idoneo tra i due in quanto il servizio è caratterizzato da una forte variabilità con riferimento alle presenze, ma nel contempo l'accoglienza e la tutela dei minori deve essere sempre garantita e il soggetto gestore non può essere gravato da un rischio operativo legato alla domanda.

Quanto indicato al punto 24 costituisce un elemento fondamentale che porta a ritenere altresì meno idoneo lo strumento del contratto di appalto di servizi (ove peraltro è assente il rischio operativo), in quanto comporta l'instaurazione di un rapporto di mera esecuzione di prestazioni e dove la possibilità di perseguire un utile costituisce un elemento essenziale nella determinazione della controprestazione. Il servizio deve essere invece caratterizzato da un rapporto pubblico/privato gestore espressione del principio di sussidiarietà, che garantisca un clima di massima fiducia e collaborazione che dia sicurezza e senso di famiglia ai minori accolti.

Sussistendo per il Servizio di pronta accoglienza le caratteristiche di servizio di natura non economica, (v. Allegato 2 alla presente deliberazione) e percorrendo il diagramma di flusso sugli aiuti di stato (pubblicato in fondo alle "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" alla seguente pagina web:

<https://trentinosociale.provincia.tn.it/Accreditamento-dei-servizi-socio-assistenziali/2020/Documentazione>), emerge la possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento previsti dalla normativa provinciale alternativi all'appalto e che, nel contempo, non richiedono l'applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato.

Per questi motivi, lo strumento più idoneo al finanziamento del Servizio di pronta accoglienza è costituito dal contributo di cui all'articolo 36 bis della l.p. 13/2007, con copertura totale delle singole spese sostenute per lo svolgimento del servizio, senza la possibilità di conseguire un utile. Si ritiene che questo strumento, applicato nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantisca un'azione efficace, in quanto motivata dalla solidarietà e orientata all'esclusiva tutela di soggetti estremamente fragili e nello stesso tempo efficiente nell'utilizzo delle risorse.

La diversa scelta rispetto all'affidamento tramite appalto del servizio di assistenza e cura dei bambini da svolgersi nell'ambito del Centro per l'infanzia, che presenta elementi di similitudine con il servizio oggetto della presente procedura, è giustificata dal fatto che per il servizio di assistenza e cura dei bambini (già affidato in precedenza tramite appalto) l'esigenza della Provincia, ente pubblico responsabile e gestore diretto del Centro per l'Infanzia, è quella di rapportarsi con un soggetto che possa qualificarsi effettivamente come mero esecutore delle proprie direttive e decisioni in relazione sia allo svolgimento complessivo del servizio sia alla cura dei singoli minori. Questo aspetto assume, per una gestione efficiente del Centro, rilevanza maggiore rispetto al principio di sussidiarietà.

Allegato 2

Qualifica del servizio di pronta accoglienza di persone minori di età quale servizio di natura non economica

1. Descrizione del servizio

Si tratta di un servizio residenziale rivolto a minori in condizioni di vulnerabilità e momentaneamente privi di un contesto familiare di riferimento e che necessitano quindi di un collocamento urgente in un contesto di protezione esterno alla famiglia.

Il Servizio ha la funzione di tutela e protezione del minore, affronta la fase di emergenza e garantisce la risposta ai bisogni primari.

Si rivolge a minori di età compresa, di norma, tra gli 11 e i 17 anni, in stato di pregiudizio e abbandono o comunque in situazione di emergenza per cause diverse.

Per quanto riguarda la domanda, l'accesso al servizio avviene in via d'urgenza, a seguito di provvedimenti della Magistratura, o su invio della Pubblica Autorità (Forze dell'ordine o servizi sociali) che ne danno comunicazione alla magistratura che deve ratificare (art. 403 c.c.), oppure su invio dalla Neuropsichiatria infantile di ospedale o di territorio, previo consenso dei genitori o del tutore.

Nell'ambito dell'accoglienza si effettua una prima osservazione del minore e una valutazione delle problematiche che hanno portato all'intervento di emergenza.

Si predispose quindi un Piano educativo individualizzato (P.E.I.) nel breve periodo e si individuano le risposte più adeguate da attivare, in vista del rientro in famiglia o dell'accesso ad altri servizi.

Durante il periodo di inserimento (di norma non superiore a 3 mesi e in media pari a 50 giorni), in attesa di soluzioni più adeguate, è assicurato l'avvio di interventi individualizzati e l'attivazione della rete dei soggetti formali e informali coinvolti per la condivisione del Piano educativo individualizzato (P.E.I.).

Il servizio è aperto 7/7giorni - h24.

È un servizio, dunque, di natura comunitaria e ha a oggetto interventi di cura e accudimento.

Il Centro di pronta accoglienza assolve una rilevante funzione pubblica di prevenzione, tutela e protezione dei minori, che tenuto conto della loro condizione personale, richiede la massima accessibilità al fine di assicurare interventi tempestivi ed efficaci, anche emergenziali, indipendentemente dalla variabilità e numerosità degli accessi. La tutela primaria dei bisogni e delle condizioni dei minori accolti, si configura come un servizio di interesse pubblico non assoggettabile a principi di concorrenza, evidenziando la necessità di ricorrere a servizi professionali sviluppati secondo criteri e linee di intervento condivise tra i soggetti pubblici e del terzo settore attivi nell'ambito.

2. Tipologia di interventi

Gli interventi sono organizzati tramite una équipe educativa che è chiamata a garantire l'accoglienza e il soddisfacimento dei bisogni primari, rassicurare il minore sulla sua situazione e promuovere l'osservazione attenta dello stesso con riferimento a risorse e

fragilità, al fine di contribuire all'elaborazione di modalità relazionali e progettualità condivise basate sulle caratteristiche specifiche dell'utente.

Il servizio è di tipo residenziale con la coabitazione del gruppo dei minori e la presenza costante dell'équipe educativa Siamo di fronte a comunità di emergenza in cui il gruppo di minori convive con una équipe di operatori professionali, che che assicura le funzioni complessive di accudimento e accompagnamento educativo sostitutive di quelle genitoriali.

Il Servizio di pronta accoglienza rappresenta una fase di passaggio e/o di superamento della condizione critica, in vista del rientro in famiglia o di un eventuale successivo percorso di lunga durata presso altre strutture per minori finalizzate a promuovere percorsi di reinserimento sociale o di preparazione alla vita autonoma (comunità alloggio, gruppi di appartamento ecc.) caratterizzate dalla convivenza di un gruppo di giovani con la presenza di educatori e operatori professionali che, a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento.

Tale tipologia di interventi rientra tra le prestazioni sociali essenziali ai sensi sia dell'art. 22, comma 2, lett. c) della l. 8 novembre 2000, n. 328, che richiede siano garantiti specifici interventi a favore dei minori in situazioni di disagio “tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e della adolescenza”, sia della l. 4 maggio 1983, n. 184, che riconosce e disciplina il diritto fondamentale del minore ad una famiglia e, nel caso in cui la famiglia di origine non sia in grado anche temporaneamente di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, prevede l'applicazione di misure e interventi in sostituzione del nucleo familiare.

Il servizio in parola è, poi, ricompreso anche nel programma sociale provinciale che ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. b, n. 1 l.p. 27 luglio 2007, n. 13 individua i livelli minimi essenziali delle prestazioni di servizio pubblico analogamente a quanto avviene con l'art. 22, comma 2, lett. c della l. n. 328/2000 (delibera della Giunta provinciale del 29 luglio 2019, n. 1116).

Il fabbisogno, considerando anche la media degli inserimenti negli ultimi 4 anni (v. infra), è di un'unica struttura a livello provinciale, specializzata nell'accoglienza emergenziale e temporanea, dove concentrare risorse professionali adeguate e con esperienza specifica, in grado di accogliere un numero massimo di utenti (pari a 9), con un numero minimo di educatori/operatori (pari a 5). Il presidio notturno è garantito da un educatore/operatore sociale.

In base a quanto definito nel Catalogo provinciale dei servizi socio-assistenziali, l'équipe deve essere composta da almeno 2 educatori/operatori ogni 3 utenti.

Allo stato attuale, ciò comporta un'organizzazione del lavoro per cui gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza.

3. Regime attuale di organizzazione del servizio

Attualmente il servizio può considerarsi sostanzialmente organizzato “a contributo”, nel senso che non viene finanziato con un corrispettivo forfettario, comprensivo di un utile di impresa, ma con un finanziamento a copertura delle spese (decurtato da eventuali entrate), come sotto specificato.

Fino al 2018 il finanziamento veniva assegnato in virtù di quanto disposto dalle determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate, approvate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 14 della l.p. 12 luglio 1991, n. 14 (v.

da ultimo la n. 2422 del 9 ottobre 2009 e la n. 2879 del 27 novembre 2009, punto 5.9 del testo coordinato, pubblicato alla seguente pagina web:

http://www.trentinosociale.it/index.php/Approfondimenti/Documenti-pubblicazioni/Pubblicazioni/Determinazioni-per-l-esercizio-delle-funzioni-socio-assistenziali-2009_2010).

Tale modalità di finanziamento, a decorrere dal 2019, è stata prorogata e assoggettata al regime transitorio di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2215 e n. 2216 del 30 novembre 2018.

Sia nel regime precedentemente in vigore, sia nel regime transitorio i finanziamenti vengono erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 90%, con il saldo a presentazione del consuntivo. Si arriva quindi ad una copertura pari al 100% unicamente dei costi effettivamente sostenuti. Il finanziamento, come poc'anzi accennato, è inoltre decurtato delle eventuali entrate che possono derivare da crowdfunding, accoglienza di utenti da fuori Provincia (con spese a carico di altri enti territorialmente competenti) o altro.

4. Revisione del sistema: qualificazione del servizio (SIEG – SINEG) per la corresponsione di contributi ai sensi dell'art. 36 bis della l.p. n. 13 del 2007

Come è noto, *prima facie*, il *discrimen* tra i servizi di interesse generale a carattere economico o meno sembrerebbe identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta "di beni e servizi in un determinato mercato", quella non economica nello svolgimento di "attività che si pone fuori dal mercato".

In verità, però, appare spesso molto difficile identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche. Si possono al riguardo individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: a) il criterio del mercato potenziale, b) il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e c) il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un servizio nei casi in cui l'ente affidante nel procedimento di affidamento del servizio predetermina ogni aspetto del servizio e le modalità di svolgimento richieste al fornitore, riconoscendo a quest'ultimo esclusivamente l'importo pari al costo del servizio.

Il criterio della mancanza di remunerazione del servizio si basa sulla circostanza che la Commissione Europea e la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritengono servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Per come è strutturato e organizzato il Servizio provinciale di pronta accoglienza, si ritiene che ad oggi non vi sia la presenza di un mercato potenziale, la cui creazione dipenderebbe da precise scelte regolatorie (es. liberalizzazione del servizio, utilizzo di strutture private

alberghiere, apertura del servizio a tutti i potenziali minori in condizione di fragilità a prescindere da modalità concordate di invio da parte delle forze dell'ordine o dei servizi etc..).

Dal lato della domanda, i dati relativi allo storico dimostrano che l'utenza è per un verso molto esigua ancorché, per altro verso, la stessa risulta variabile e non prevedibile nei suoi numeri precisi, che dipendono dall'insorgere di problematiche specifiche e contingenti.

Sulla base del documento riportante i dati statistici relativi all'anno 2018 redatto dall'unico gestore a oggi operante sul territorio provinciale, si evince che il numero di utenti annui è pari a 32/38 minori e che, in media, la struttura è occupata da 5/6 utenti. La misura è ricavabile dal numero relativo alla somma delle giornate di presenza complessive di tutti gli utenti, pari nel caso di specie a 1912, diviso per il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno, pari a 365.

Tale tipologia di utenza, inoltre, non è in grado di autodeterminarsi liberamente in merito all'offerta perché è soggetta a scelte impositive dell'autorità rispetto a bisogni e situazioni a cui va data una risposta pronta e di natura emergenziale.

Non vi è nel mercato un'offerta complessivamente paragonabile a quella del servizio organizzato dal sistema pubblico, che avrebbe il suo paragone più vicino nella messa a disposizione di appartamenti a prezzo di mercato e nell'organizzazione di un servizio di educazione, cura e sorveglianza svolto da professionisti in campo educativo, sociale e psicologico. Peraltro, tale attività non può in ogni caso essere svolta nel libero mercato sul territorio nazionale, in virtù di quanto previsto dalla citata legge n. 184/1983 e risulta in ogni caso assoggettata alla disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento socio-assistenziale, che, tenuto conto della complessità del servizio, richiede un'attenta qualificazione dei soggetti che lo svolgono, in pieno raccordo con la funzione pubblica di tutela.

Per quanto riguarda il numero di utenti, un altro dato appare significativo e merita di essere sottolineato.

Considerati i posti disponibili ad oggi esistenti (12), nonostante il numero medio di utenti sia pari a 5/6 unità si sono presentate almeno due occasioni in cui alcuni utenti non sono stati accolti dal momento che tutti i posti disponibili risultavano occupati.

Questo dato è da prendere in considerazione per determinare ragionevolmente il numero massimo dei posti oggetto di finanziamento, garantendo così l'etero-determinazione del servizio (SINEG) e l'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale in capo al gestore privato.

Con la medesima logica, si dovranno inoltre predeterminare i vincoli in merito alla disponibilità dell'immobile e alle spese da rimborsare per la funzionalizzazione dello stesso all'interesse collettivo connesso al servizio.

Considerando, poi, che la struttura messa a disposizione dovrà essere sempre disponibile ad accogliere utenti sino al numero massimo stabilito, si dovrà individuare il personale minimo per la gestione del servizio in base al numero di educatori/operatori necessari a soddisfare il servizio per tutti i posti astrattamente disponibili.

Per evitare che siano lasciati margini di scelta all'attività imprenditoriale privata, occorre precisare che il personale individuato e finanziato con i contributi pubblici dovrà essere destinato esclusivamente al servizio e non potrà essere impiegato ad altri fini in caso di carenza di utenti. In altre parole, l'équipe si dedicherà agli utenti presenti anche se inferiori ai posti massimi, rafforzando così il numero di educatori/operatori rispetto a quello degli utenti, oppure, nei casi in cui sia necessario implementare temporaneamente il numero di educatori "prendendoli in prestito" da altri servizi gestiti dallo stesso soggetto finanziato,

dovranno essere contabilizzate solo le ore o le giornate dedicate da questi al Servizio di pronta accoglienza.

Per evitare, infine, che il finanziamento concesso costituisca una remunerazione del servizio ai sensi del diritto europeo è necessario che il contributo sia commisurato alle spese documentabili e ai costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile. Non essendoci ancora una dinamica di mercato in essere, l'assenza di utile generata dal servizio determina un ulteriore elemento per escluderne, ad oggi, la natura economica.

Ciò consente di applicare l'art. 36 bis della l.p. n. 13/2007, sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo, qualificando i contributi concessi come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

BANDO

**PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE
RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI,
AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di un contributo a totale copertura delle spese relative alla gestione, nell'ambito della provincia di Trento, del Servizio di pronta accoglienza di minori (di seguito Servizio) di cui alla scheda 1.4 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Art. 2

Durata e importo

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1 aprile 2022 e termina il 31 dicembre 2026.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 marzo 2022, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. L'importo massimo del contributo, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 1.947.500,00. Relativamente al primo anno di attività, l'importo massimo del contributo è pari a euro 307.500,00. Per gli anni successivi, l'importo annuo massimo del contributo è pari ad Euro 410.000,00.
4. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio.

Art. 3

Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso, alternativamente:
 - a) dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come impresa sociale;
 - b) dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4

Requisiti di partecipazione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
- b.1) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale;
o, in alternativa
- b.2) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento per uno o più servizi rientranti nell'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale ai sensi del Catalogo unitamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del citato D.P.P. per la medesima aggregazione funzionale entro il termine del 31 dicembre 2021;
- c) aver maturato un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi socio-assistenziali residenziali per minori, per un importo pari ad almeno ad euro 300.000,00 al netto degli oneri fiscali.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 5

Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4;
- b) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia,

- ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
 - c) obiettivi;
 - d) durata;
 - e) forme della collaborazione.

Art. 6

Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito “struttura competente”) nel periodo compreso tra il giorno e il giorno, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:
 - a) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell’ufficio postale accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda); sulla busta dovrà essere riportato il seguente oggetto: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA MINORI”;
 - b) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all’indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l’invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l’invio da casella di posta elettronica certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione; nell’oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA MINORI”.
2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell’utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.
3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia:
 - a) dichiarazioni sostitutive sul possesso requisiti di partecipazione;
 - b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all’art. 5, comma 2;
 - d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
 - e) il progetto, ripartito in n. 10 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato all’art. 11.

Art. 7

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 6, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4.

Art 8

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art 9

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente del Servizio Politiche sociali, che rappresenta pertanto la Provincia: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

Art 10

Procedimento

1. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 7.

2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un

segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Prima della nomina della Commissione, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui provvederà, in seduta pubblica, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.

4. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

5. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

6. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

7. Il soggetto che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso del requisito dichiarato di cui all'art. 4, comma 1, lett. c). Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

8. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.

9. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.

10. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 7, individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 12, valorizzando gli aspetti migliorativi indicati nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e sottoponendoli preventivamente allo stesso, e approva lo schema definitivo di Convenzione che sarà comunicato al soggetto assegnatario.

Art. 11

Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e della modalità contenuti nell'Allegato 3.1 al presente bando. I criteri e i sub criteri sono sintetizzati nella tabella sottostante.

TABELLA DI SINTESI DEI CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE

CRITERI	SUB CRITERI	PUNT.	PUNT. MAX
A. Esperienza maturata dal proponente		TAB	5
B. Osservazione, valutazione e monitoraggio		DISC	15
C. Progettazione e adeguamento <i>in progress</i> del servizio	C1 - Fase prima accoglienza ed emergenza		10
	C2 - Fase di osservazione e predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)	DISC	10
	C3 - Fase di conclusione del servizio		10
D. Coinvolgimento e partecipazione dei minori	D1 - Individuazione e programmazione degli interventi	DISC	5
	D2 - Gestione del servizio		5
E. Inclusione e partenariato con il territorio	E1 - Partenariato esteso con la comunità territoriale	DISC	4
	E2 - Coinvolgimento dei servizi territoriali nelle attività di gruppo		4
F. Gestione casi particolari	F1 - Situazioni di scompensazione psico-socio relazionale, dipendenze (es. alcol, sostanze, da connessione)	DISC	5
	F2 - Comportamenti Illegali		5
G. Regole organizzative a tutela dei minori		DISC	4
H. Tutela, benessere e qualificazione del personale	H1 - Progetto globale di formazione e aggiornamento professionale / Percorsi di riqualificazione del personale	DISC	5
	H2 - Contenimento turn-over	DISC	5
I. Programma e spazi per attività laboratoriali		DISC	3
J. Misure migliorative del servizio		DISC	5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			100

Art. 12

Convenzione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate con apposita Convenzione sottoscritta dalla dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando (Allegato 3.2) e degli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 10, comma 10. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del soggetto assegnatario del contributo (compresa la struttura);
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) gli obblighi della Provincia;
- d) le modalità di liquidazione del contributo;
- e) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- f) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- g) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- h) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario dovrà risultare in possesso a qualsiasi titolo, purché derivante da un contratto regolarmente registrato, di una struttura con i requisiti indicati all'art. 8 dell'Allegato 3.2 al presente bando e nell'Allegato 1 al Regolamento (requisiti da 5 a 9), anche nel caso in cui fosse in possesso del solo accreditamento temporaneo; il possesso di tali requisiti strutturali dovrà essere comprovato da una certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula della Convenzione. La scadenza del contratto non dovrà essere antecedente a quella della Convenzione.

3. Come previsto dall'art. 5 dell'Allegato 3.2 al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione del Servizio, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente al personale indicato nella tabella pubblicata con il presente bando e ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

4. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 18 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

5. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto all'art. 19 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

Articolo 13

Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

- a) Spese direttamente imputabili al servizio:
 - 1) spesa per personale educativo e di coordinamento: sono ammessi i costi riferiti a:
 - 6 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 6 minori presenti;

- 7 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, quando i minori presenti sono più di 6;
 - n. 200 ore educative aggiuntive all'anno, al costo unitario di euro 23,50, per eventuali situazioni di minori accolti con bisogni di particolare complessità e gravità, tali da richiedere un potenziamento dell'assistenza. L'attivazione di tale opzione avviene previa autorizzazione da parte della Provincia;
 - coordinamento, costituito dal 5% delle ore complessive dell'equipe educativa che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari: nel limite massimo di Euro 3.000,00 annui;
 - 3) spese per vitto, compreso il confezionamento: nel limite massimo di euro 12,00 giornalieri per ciascun utente e operatore in servizio; fino a 6 utenti si considera la compresenza giornaliera di 1,5 operatori, con 7 utenti o più si considera la compresenza giornaliera di 2 operatori;
 - 4) altre spese per attività d'assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e pulizia, spese per abbigliamento, spese mediche, spese personali dell'utente, ecc.). Esse sono ammesse nel limite massimo di euro 4 giornalieri per utente;
 - 5) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali e per l'addetto alle pulizie nel limite massimo di Euro 15.000,00 annui;
- b) Spese generali e per l'immobile: è riconosciuto un importo annuo fisso pari a euro 50.000,00 a copertura di tutte le spese generali (a titolo esemplificativo: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per giovani in servizio civile e per i volontari), ivi comprese le spese per l'immobile in cui si svolge il servizio (a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria, eventuale accantonamento quota d'ammortamento).
2. Relativamente al primo anno di attività, i limiti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), sono rideterminati proporzionalmente tenuto conto della relativa data di avvio.
 3. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente art. 2 e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 4.
 4. Eventuali quote di spese eccedenti i parametri fissati al precedente comma 1 dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio diverse da quelle derivanti da rette per accoglienza minori con residenza fuori provincia, che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute e ammesse.

Articolo 14

Pubblicità

1. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Allegato 3.1

MODALITÀ, CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI CON RELATIVA PONDERAZIONE

nell'ambito del bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di pronta accoglienza di minori, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13

1. Ogni proponente presenta un Progetto, che descrive il contenuto del servizio che intende svolgere. Il Progetto va articolato in più voci (corrispondenti ai criteri di valutazione):

- A. Esperienza maturata dal proponente
- B. Osservazione, valutazione e monitoraggio
- C. Progettazione e adeguamento *in progress* del servizio
- D. Coinvolgimento e partecipazione dei minori
- E. Inclusione e partenariato con il territorio
- F. Gestione casi particolari
- G. Regole organizzative a tutela dei minori
- H. Tutela, benessere e qualificazione del personale
- I. Programma e Spazi per attività laboratoriali
- J. Misure migliorative del servizio

2. Nella compilazione delle singole voci del Progetto, il proponente deve osservare i limiti di spazio assegnati (=numero massimo di parole, spazi esclusi). Le parti in esubero rimangono escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

3. Il punteggio relativo alla voce di cui alla lettera A è assegnato su base tabellare, in relazione all'entità del criterio indicato dal proponente.

4. Per le rimanenti voci, il punteggio discrezionale equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna voce. **La Commissione attribuirà il punteggio** tenuto conto della qualità dei contenuti delle proposte e, in particolar modo, **valutando:**

- a. il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento;**
- b. il grado di coerenza tra metodo e strumenti indicati dal proponente;**
- c. l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni;**

d. la fattibilità di quanto descritto in relazione alle scelte organizzative predisposte.

5. Ogni commissario attribuisce a ciascuna voce un punteggio espresso con un numero intero e/o con un mezzo punto (0,5). Esempio 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; etc. Il punteggio è attribuito a ciascuna voce calcolando la media tra i punteggi attribuiti da ciascun commissario, indicando solo il primo decimale. La Commissione conclude la valutazione attribuendo a ciascuna delle proposte ritenuta idonea il punteggio ottenuto.

6. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio C e, in subordine, nel criterio B. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio F.

RIF	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A	ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	5
A.1 (tab)	Si valuta l'esperienza del proponente in base ai mesi continuativi di gestione effettuata di servizi socio - assistenziali residenziali per minori di pronta accoglienza, oltre i 36 mesi richiesti come requisito.	

RIF	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
B	OSSERVAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO	15
B.1 (disc)	Il proponente descrive il/i metodo/i e gli strumenti di osservazione, di valutazione e monitoraggio adottati nei confronti dei minori accolti. La descrizione fa riferimento alla programmazione delle attività, alla personalizzazione degli interventi, ai risultati attesi, alla (eventuale) reportistica che il proponente è in grado di realizzare.	

Il testo deve avere una lunghezza di non oltre **2.500 parole**; le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

RIF	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
C	PROGETTAZIONE E ADEGUAMENTO IN PROGRESS DEL SERVIZIO	30
C.1 (disc)	Fase di prima accoglienza ed emergenza Il proponente descrive modalità / tempistiche / attività finalizzate all'instaurazione della relazione di aiuto col minore e alla capacità di corrispondere ai bisogni essenziali, tenuto conto anche delle caratteristiche dell'organizzazione e delle strutture per l'accoglienza	10
C.2 (disc)	Fase di osservazione e predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) Il proponente descrive modalità / tempistiche / attività poste in essere per la predisposizione del P.E.I. Il proponente descrive, a partire da un caso concreto, un Progetto individualizzato precisando come vengono definiti obiettivi e tempi di intervento, nonché modalità del coinvolgimento del minore, della rete familiare e dei tutori, dei servizi (già attivi o no) presenti sul territorio.	10
C.3 (disc)	Fase di conclusione del servizio Il proponente descrive modalità / tempistiche / attività e soluzioni che adotta per facilitare la fase di passaggio all'esterno della struttura di accoglienza, in collegamento con altri servizi del territorio in ambito educativo e/o lavorativo.	10
<p>Il testo deve avere una lunghezza di non oltre 3.600 parole, con ripartizione del testo per ciascun sub-criterio; le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.</p>		

RIF	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
D	COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI MINORI	10
D.1 (disc)	Individuazione e programmazione degli interventi Il proponente descrive metodi e attività che adotta per garantire il coinvolgimento dei minori nell'individuazione degli interventi da attuare, tenuto conto dei bisogni specifici e delle capacità.	5
D.2 (disc)	Gestione del servizio Il proponente descrive metodi e attività che adotta per garantire il coinvolgimento dei minori nella gestione del servizio, tenuto conto dei bisogni specifici e delle capacità.	5
<p>Il testo deve avere una lunghezza di non oltre 1500 parole, con ripartizione del testo per ciascun sub-criterio; le</p>		

parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

RIF	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
E	INCLUSIONE E PARTENARIATO CON IL TERRITORIO	8
E.1 (disc)	Partenariato esteso con la comunità territoriale Il proponente descrive le modalità di coinvolgimento e collaborazione con la comunità territoriale, tenuto conto delle attività di gruppo nonché delle eventuali iniziative per la restituzione dei risultati alla comunità.	4
E.2 (disc)	Coinvolgimento dei servizi territoriali nelle attività di gruppo Il proponente descrive le modalità di collegamento e collaborazione con i servizi presenti sul territorio, al fine di favorire l'inclusione e prevenire fenomeni di solitudine, esclusione, marginalità sociale. Nella descrizione possono essere individuati possibili contesti/iniziativae/occasioni di volontariato nei quali poter coinvolgere i minori	4

Il testo deve avere una lunghezza di non oltre **1500 parole**, con ripartizione del testo per ciascun sub-criterio; le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

RIF	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
F	GESTIONE CASI PARTICOLARI	10
F.1 (disc)	Situazioni di scompensamento psico-socio relazionale, dipendenze (es. alcol, sostanze, da connessione) Il proponente descrive metodi e strumenti che applica, anche in base all'esperienza acquisita, per la gestione di situazioni di scompensamento psico-socio relazionale e/o per la gestione di situazioni di dipendenze dall'alcol o da sostanze ed altro	5
F.2 (disc)	Comportamenti illegali Il proponente descrive metodi e strumenti che applica, anche in base all'esperienza acquisita, per la gestione di comportamenti illegali (all'esterno del centro).	5

Il testo deve avere una lunghezza di non oltre **1500 parole**, con ripartizione del testo per ciascun sub-criterio; le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

RIF	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
G	REGOLE ORGANIZZATIVE A TUTELA DEI MINORI	4
G.1 (disc)	Il proponente descrive quali strumenti e misure organizzative (ad esempio regolamenti, forme di controllo, audit) applica per garantire l'incolumità fisica e psicologica dei minori accolti, nonché per evitare forme di sfruttamento e abuso. Il proponente descrive le soluzioni utilizzate per far conoscere questi strumenti ai minori e le eventuali forme di assistenza nell'attivazione.	4

Il testo deve avere una lunghezza di non oltre **1500 parole**, con ripartizione del testo per ciascun sub-criterio; le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

RIF	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
H	TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	10
H.1 (disc)	Progetto globale di formazione e aggiornamento professionale / Percorsi di riqualificazione del personale Il proponente descrive il progetto di formazione / aggiornamento professionale, di sostegno psicologico e di supervisione professionale del personale (che impegna nel servizio), che intende realizzare, facendo particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività connesse alla tipologia di servizio e target dei beneficiari e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale.	5
H.2 (disc)	Contenimento del turn-over Il proponente descrive gli interventi, le azioni e le strategie finalizzate al contenimento del turn-over del personale impiegati nel servizio nel rispetto della normativa giuslavoristica	5

Il testo deve avere una lunghezza di non oltre **1500 parole**, con ripartizione del testo per ciascun sub-criterio; le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

RIF	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
I	PROGRAMMA E SPAZI PER ATTIVITA' LABORATORIALI	3
I.1 (disc)	Il proponente descrive le attività di coinvolgimento dei minori accolti e gli spazi che mette a disposizione per lo svolgimento di attività laboratoriali. Tali spazi possono essere resi disponibili anche nell'ambito delle relazioni con organizzazioni della comunità territoriale.	3

Il testo deve avere una lunghezza di non oltre **700 parole**, con ripartizione del testo per ciascun sub-criterio; le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

RIF	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
L	MISURE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	5
J.1 (disc)	È valutata la capacità di proporre attività aggiuntive e migliorative oltre a quelle previste dalla bozza di convenzione.	5

Il testo deve avere una lunghezza di non oltre **700 parole**, con ripartizione del testo per ciascun sub-criterio; le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

Allegato 3.2

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale in _____, con sede legale in _____ - C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. 1

Oggetto e finalità del servizio

1. Il Servizio di pronta accoglienza, di seguito Servizio, ha la funzione di pronta emergenza e accoglienza di minori che necessitano di un collocamento urgente esterno alla famiglia.
2. Il Servizio affronta la fase di emergenza e garantisce la risposta ai bisogni primari. Nell'ambito dell'accoglienza si effettua una prima osservazione del minore e una valutazione delle problematiche che hanno portato all'intervento di emergenza; si predispone quindi un Piano educativo individualizzato (P.E.I.) nel breve periodo e si individuano le risposte più adeguate da attivare, in vista del rientro in famiglia o dell'accesso ad altri servizi o contesti di accoglienza, secondo quanto previsto all'art. 9.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal e termina il 31 dicembre 2026.

Art. 3

Destinatari del servizio

1. Il Servizio si rivolge a persone minorenni (di seguito "minori") comunque presenti sul territorio provinciale, di età compresa, di norma, tra gli 11 e i 17 anni, in stato di pregiudizio

e abbandonano o comunque in situazione di emergenza per cause diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) minori in condizione di difficoltà personale relativamente al proprio percorso di crescita e autonomia, con la manifestazione di comportamenti devianti o di difficile adattamento al contesto di riferimento;
- b) minori con difficoltà psico-relazionali e/o con fragilità di tipo sanitario o psichiatrico o problemi nell'ambito della dipendenza, temporaneamente privi di un'idonea collocazione.
- c) minori in condizione di pregiudizio e di emergenza, privi di contesto familiare idoneo e/o provenienti da situazioni familiari o personali di elevata conflittualità;
- d) in generale minori in condizione di pregiudizio, privi di accudimento familiare, senza dimora ed esposti al rischio di marginalità, violenza o devianza.
- e) minori stranieri non accompagnati e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.

Art. 4

Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'inserimento dei minori presso la struttura del Servizio può avvenire: in seguito a provvedimenti della Magistratura, mediante accompagnamento da parte delle Forze dell'ordine, su invio della Pubblica Autorità (art. 403 c.c.), oppure, previo consenso dei genitori o del tutore, su invio del servizio sociale o dei servizi specialistici sanitari.

2. Le richieste di ammissione potranno pervenire al Servizio in tutto l'arco delle 24 ore. Il Servizio dovrà garantire l'immediata accoglienza, nei limiti di quanto previsto all'art. 8, previo verbale di affidamento da parte dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territoriali, Vigili urbani, Forze dell'Ordine e Organi Giudiziari).

3. Nel caso in cui, al momento dell'accoglienza del minore, si riscontrino gravi motivi di incompatibilità con altri minori presenti in struttura, il Soggetto Gestore informa, entro il primo giorno lavorativo seguente, il Responsabile del servizio sociale territorialmente competente e la Provincia per l'individuazione di soluzioni alternative.

4. Il Soggetto Gestore dovrà comunicare al Responsabile del Servizio sociale territorialmente competente e ai servizi sanitari specialistici la presenza di minori accolti con problematiche di tipo sanitario, entro il primo giorno lavorativo seguente l'avvenuto inserimento del minore, per i provvedimenti di loro competenza. La comunicazione si rende necessaria per la tempestiva attivazione dell'equipe di riferimento per il supporto al minore e per la definizione del progetto di accoglienza.

5. Le modalità di dimissione saranno concordate tra il Soggetto Gestore e il Servizio Sociale territoriale responsabile del progetto di tutela del minore.

6. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del limite di ricettività della struttura, in caso di necessità e di urgenza il Soggetto Gestore accoglie, su invio delle Forze dell'Ordine o della Magistratura, minori aventi residenza anagrafica fuori del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una diversa collocazione. Se non diversamente previsto dal programma sociale provinciale, in tali casi la permanenza oltre il quinto giorno e con decorrenza dal primo giorno di inserimento sarà addebitata all'ente competente del territorio di provenienza del minore

direttamente dal Soggetto Gestore, al costo di euro 135,00 al giorno, tramite emissione di idonea documentazione fiscale.

Art. 5

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla tabella pubblicata unitamente al bando con funzioni educative ed ausiliarie, già impiegati nel servizio oggetto del contributo e comunque entro il limite indicato all'art. 6, comma 7, lett. a). Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti all'1 ottobre 2021. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia, si avvarrà di personale, di entrambi i sessi.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 5, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 5, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che

comportano un contatto diretto e abituale con i minori, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 1.4 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo), nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, ivi compreso il personale assunto fino al 6 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., di seguito Regolamento).

7. Il numero degli educatori/operatori sociali, possibilmente di entrambi i generi, che compongono l'equipe educativa, deve essere di:

- a) 6 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 6 minori presenti;
- b) 7 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, quando i minori presenti sono più di 6.

8. Il Soggetto Gestore ha 48 ore di tempo per inserire il nuovo educatore/operatore sociale in caso di aumento del numero di minori accolti, secondo quanto previsto al comma 7. In caso di dimissioni di minori, ai fini del riconoscimento della relativa spesa, il Soggetto Gestore è tenuto ad adeguare i parametri di cui al comma 7 entro 7 giorni.

9. Il presidio notturno è passivo ed è garantito da un educatore/operatore sociale.

10. Le ore di coordinamento costituiscono il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

11. Per eventuali situazioni di minori accolti con bisogni di particolare complessità e gravità, tali da richiedere un potenziamento dell'assistenza, è possibile disporre di ore educative aggiuntive per un massimo complessivo annuale pari a 200. L'attivazione di tale opzione avviene previa autorizzazione da parte della Provincia.

12. Il Soggetto Gestore, per le attività domestiche quotidiane, coinvolge i minori nei modi e nei tempi stabiliti in accordo con l'equipe educativa.

13. Nel caso di eventuale assenza totale di minori presso il Centro, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, al fine di utilizzare il tempo a disposizione per iniziative di rafforzamento e miglioramento del servizio, da concordare.

14. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la disponibilità di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra i minori immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale;
- b) se possibile, la compresenza di figure femminili e di figure maschili nelle ore diurne;
- c) al personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, almeno una volta all'anno, una specifica formazione sulla mediazione dei conflitti interpersonali;
- d) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
- e) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

- f) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
- g) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- h) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro, e comunque entro 48 ore dal verificarsi dell'assenza;
- i) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.

15. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

16. Il soggetto gestore è tenuto a:

- a) dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore;
- b) garantire un riferimento per rispondere in maniera immediata alle segnalazioni dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territorialmente competenti, Magistratura, Forze dell'Ordine, Vigili urbani);
- c) mettere a disposizione un automezzo, per l'intero orario del servizio, in regola con le assicurazioni di legge, che potrà essere utilizzato anche per eventuali spostamenti con gli utenti.

Art. 7 Orario del servizio

1. Il servizio è aperto sette giorni su sette, 24 ore su 24.

Art. 8 Struttura

1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione una struttura, che può essere costituita da uno o più alloggi purché attigui, situata nei comuni di Trento o di Rovereto, idonea allo svolgimento esclusivo del Servizio. La struttura, oltre a rispettare i requisiti strutturali previsti dal Regolamento, deve disporre di spazi residenziali tali da assicurare la differenziazione funzionale degli stessi in base al genere dei minori accolti.

2. Il Soggetto gestore può accogliere fino ad un massimo di 9 minori.

3. In deroga a quanto previsto al comma 3 e per non più di 30 giorni all'anno, in caso di necessità e di urgenza, e previa autorizzazione della Provincia, è possibile accogliere un ulteriore minore presso la medesima struttura.

Art. 9

Fasi accoglienza presso il servizio

1. Il progetto di accoglienza dei minori presso il Servizio si sviluppa nelle tre seguenti fasi distinte, articolate in base alla condizione dei singoli minori attraverso un progetto educativo individualizzato:

- a) accoglienza e emergenza: riguarda il primo periodo di accoglienza con la messa in sicurezza del minore, il soddisfacimento dei bisogni essenziali e l'instaurazione della relazione di aiuto. Nell'ambito dell'accoglienza si effettua una prima osservazione del minore e una valutazione delle problematiche che hanno portato all'intervento di emergenza. Le funzioni prevalenti relative alla prima fase sono quindi orientate alla tutela e messa in sicurezza del minore e alla conoscenza. La durata di questa fase va, di norma, da uno a 15 giorni;
- b) osservazione ed elaborazione del Piano educativo individualizzato (di seguito P.E.I.): nella seconda fase, tenuto conto del percorso e delle caratteristiche del minore, è elaborato in maniera congiunta con il minore, con la famiglia se presente e con i servizi coinvolti, il piano educativo individualizzato con l'individuazione degli interventi di supporto necessari. Il Piano individua le risposte più adeguate da attivare in vista del superamento della condizione di criticità rilevata. Per l'osservazione e la predisposizione del P.E.I. dovranno essere applicati i metodi indicati nel progetto presentato in sede di procedura selettiva/comparativa; in ogni caso il format dovrà rispettare quanto previsto dal requisito generale n. 19 dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 2 al Regolamento). La durata di questa fase è, di norma, da 15 giorni a un mese;
- c) conclusione del progetto di accoglienza: la terza fase si caratterizza per il superamento della condizione di pronta emergenza con la definizione di un progetto maggiormente idoneo ai bisogni del minore, esterno alla struttura. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto alla transizione da parte degli educatori/operatori del servizio al fine di garantire il collegamento con agenzie e servizi esterni, in ambito educativo o lavorativo, per accompagnare il minore nel suo percorso di crescita, riducendo il rischio di dispersione. La durata di questa fase è si conclude, di norma, entro i 3 mesi dall'accoglienza.

2. Le fasi di intervento si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento) e attività dirette con i minori, mediante interventi specifici, come declinati all'art. 11.

Art. 10

Durata dell'accoglienza presso il servizio

1. La durata dell'accoglienza non supera di norma i tre mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi, in presenza di particolari condizioni di bisogno che richiedono un supporto maggiore al minore o per garantire il tempo necessario all'individuazione e attivazione di servizi maggiormente adeguati.

2. Nell'interesse del minore è in ogni caso da garantire che la permanenza presso il Servizio sia la meno prolungata possibile, tenuto conto anche della finalità di emergenza dello stesso.

3. Eventuali permanenze oltre i 6 mesi devono essere documentate e motivate nel P.E.I. e concordate con la Provincia.

4. Durante il periodo di inserimento è assicurata l'attivazione della rete dei soggetti formali e informali coinvolti per la condivisione del P.E.I. anche al fine di facilitare le dimissioni dal Servizio e la presa in carico della situazione nella rete dei servizi.

5. Il Soggetto Gestore definisce i tempi in cui verificare l'andamento del P.E.I. Tale verifica deve coinvolgere il minore, nonché il referente sociale inviante, eventuali altri servizi coinvolti e gli operatori della comunità che seguono il minore. Il genitore o, se nominato, il tutore devono essere coinvolti nella programmazione educativa e messi al corrente di ogni fatto rilevante relativo al minore.

Art. 11

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento del Servizio

1. Il Soggetto Gestore:

- a) garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina accoglienza minori stranieri non accompagnati;
- b) predispose il registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi degli utenti e quelli di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico; tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura. Dovrà inoltre garantire la comunicazione semestrale, secondo l'art. 9 della L. 184/1983, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori delle schede degli ospiti;
- c) inserisce e aggiorna quotidianamente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Provincia dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia stessa;
- d) assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy:
 - 1) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
 - 2) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - 3) della documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;
 - 4) della documentazione personale completa e regolare relativa ai minori, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati (permessi di soggiorno, etc....).

- e) assicura, inoltre:
- 1) la presenza degli educatori/operatori sociali con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte;
 - 2) l'assistenza e sostegno ai minori accolti, nonché, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche, formative, sportive e ricreative eventualmente in corso;
 - 3) lo sviluppo a favore dei minori accolti di progettualità individuali e di gruppo atte a garantire un'offerta educativo-occupazionale che permetta loro di dedicarsi nel corso della giornata in attività che implementino le loro capacità e competenze, anche attraverso percorsi con agenzie educative e lo svolgimento di attività per lo sviluppo di pre-requisiti lavorativi;
 - 4) la realizzazione di attività di carattere ricreativo e di animazione, mediante la definizione di un piano per le attività comuni finalizzate anche ad un'occupazione positiva del tempo disponibile, nonché di riflessione rispetto agli stili di vita assunti quotidianamente;
 - 5) la pulizia e la cura della propria persona e degli spazi comuni da parte dei minori accolti;
 - 6) che la preparazione e la consumazione dei pasti avvenga normalmente all'interno della struttura/alloggio.
 - 7) la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno della struttura atte ad evitare nei minori comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità e il malessere degli altri ospiti, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile;
 - 8) momenti di verifica sul "clima" all'interno della comunità, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto relazionale e di cura tra minori e operatori;
 - 9) a fronte dell'elevata variabilità, azioni e interventi atti a favorire il senso di appartenenza e di identità del servizio e del gruppo, anche in termini di supporto tra pari;
 - 10) lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti al fine di favorire un contatto costruttivo tra i minori e la comunità locale, nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i minori, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;
 - 11) lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:
 - i. l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - ii. l'organizzazione con regolarità, possibilmente settimanale, degli incontri dell'equipe educativa;
 - iii. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - iv. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - v. la costante verifica della qualità del servizio;
 - vi. il contatto regolare e massima collaborazione con la Provincia, il servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni esterne;

- vii. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con i servizi sociali territorialmente competenti;
- f) realizza le procedure, descritte nel progetto generale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa per la gestione delle emergenze e delle crisi: fughe, reati, emergenze sanitarie, emergenze ambientali, dipendenze da alcol o da sostanze, situazioni di scompenso psico-socio relazionale, etc;
 - g) esegue, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni della Magistratura;
 - h) nell'ambito della gestione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Provincia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione;
 - i) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere al Servizio secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore;
 - j) stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
 - k) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
 - l) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 12

Obblighi della Provincia e rapporti con i servizi coinvolti

1. Prima dell'avvio del Servizio da parte del Soggetto Gestore, la Provincia provvederà a:
 - a) comunicare al soggetto gestore l'elenco dei nominativi dei Responsabili dei servizi sociali territoriali ivi compresi i referenti del Centro Informativo per l'Immigrazione (Cinformi) per i minori stranieri non accompagnati, dei Servizi Sanitari di

- Neuropsichiatria infantile e i referenti della Provincia, nonché gli eventuali accordi con altre istituzioni esterne;
- b) individuare i referenti - sia per i servizi sociali e sanitari territoriali sia per la Provincia - del monitoraggio in itinere del Servizio, secondo quanto previsto all'art. 19.

Art. 13 Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 15 Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 16 Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 410.000,00 per un totale complessivo riferito al periodo di durata della presente convenzione pari ad un massimo di Euro Per il primo anno l'importo massimo è determinato in Euro
2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'articolo 13 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.

3. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:

- a) dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo,
- b) dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
- c) dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
- d) dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
- e) entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.

4. A ciascuna domanda di liquidazione del contributo, per i periodi di cui alle lettere a) b), c) e d) del precedente comma 3, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del Bando e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo nonché una quota di spese generali e per l'immobile di cui alla lettera b) del medesimo articolo del Bando, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati di presenza dell'utenza e del personale.

5. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 3, lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 4 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente.

6. Entro il 31 maggio dell'anno successivo all'ultimo anno di durata della convenzione, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 5, è necessario presentare anche la documentazione prevista dall'articolo 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg.

7. Il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al precedenti commi 4 e 5, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
- b) fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
- c) fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
- d) fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
- e) fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.

8. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

9. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e

data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

10. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

11. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 13 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.

12. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

13. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 17

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione/accordo;
- c) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale;

- d) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- e) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- f) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del Servizio.

Art. 19

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a partire dal 2025 o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di

emergenza.

Art. 20 Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 21 Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.